



COMUNE DI CANICATTINI BAGNI

(Provincia di Siracusa)

UFFICIO TECNICO COMUNALE

(Centr. 0931-540111 – Int/fax. 0931-540235 – Fax 0931-540207)

E-mail: ufficiotecnico@comune.canicattinibagni.sr.it

Pec.: ufficiotecnico.canicattinibagni@pec.it

A.R.O. COMUNE DI CANICATTINI BAGNI

OGGETTO: SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI

Progetto di servizio

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO



IL TECNICO/PROGETTISTA

Geom. Carmelo Santoro



Versione aggiornata del 16/09/2019

IL RESPONSABILE DEL III SETTORE E R.U.P.
Geom. Capo Giuseppe Carpinieri

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO DEL SERVIZIO

ART. 1

Natura e oggetto dell'appalto

Il presente Capitolato Speciale d'Appalto individua i contenuti minimi ed essenziali e disciplina le procedure di affidamento ed erogazione del "*Servizio di gestione integrata dei rifiuti*" per un periodo di anni sette e per il Comune di Canicattini Bagni, a seguito dell'Ordinanza n.5/rif/2016 del Presidente della Regione Siciliana, tenendo conto:

- delle specificità del territorio interessato;
- delle caratteristiche previste per l'organizzazione della gestione, e comunque del rispetto di quanto prescritto:
 - dalla normativa statale e regionale di riferimento, in particolare dal D. Lgs. n° 152/2006 "*Codice unico dell'ambiente*";
 - dal D. Lgs n° 50/2016 "*Codice dei contratti pubblici*" e del D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 e successive modifiche e integrazioni, per le parti ancora non abrogate;
 - dalla L.R. n. 9/2010 e s.m.i. "*Gestione integrata dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati*";
 - dalle Linee di indirizzo per l'attuazione dell'art.5 comma 2-ter della L.R. n 9/2010;
 - dal Piano Regionale dei rifiuti solidi urbani;
 - dal Piano di Intervento dell'ARO approvato dall'Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di pubblica utilità con D.D.G. n.1070 del 15/07/2014;
 - dal vigente Regolamento comunale per la raccolta differenziata dei rifiuti approvato con deliberazione di C.C. n.13 del 06/07/2016;
 - dell'Ordinanza n.5/Rif/2016 del Presidente della Regione Siciliana e delle successive disposizioni attuative;
 - Contratti Collettivi Nazionali del Lavoro.

Il servizio, nello spirito della Direttiva Comunitaria 2008/98/CE e dell'Ordinanza n.5/Rif/2016, dovrà essere svolto e organizzato prioritariamente con l'obiettivo di innalzare le percentuali di raccolta differenziata e consentire di raggiungere e/o superare gli obiettivi di base prefissati dalla norma, privilegiando nell'ordine:

- La prevenzione della produzione del rifiuto;
- Il riutilizzo dei prodotti;
- Il riciclaggio di alta qualità.

Quanto sopra al fine di ridurre il quantitativo di rifiuti solidi urbani indifferenziati da avviare allo smaltimento finale.

La separazione dei rifiuti dovrà essere attuata alla fonte, attraverso modalità di raccolta tendenti all'individuazione e separazione delle singole frazioni merceologiche (vedi piano d'intervento allegato).

Il servizio dovrà tendere a conseguire gli obiettivi di raccolta differenziata (RD) e a favorire, per come indicato nella perizia, il recupero di materia stabiliti dalla vigente normativa, nel rispetto dei livelli minimi fissati dall'art. 9 comma 4 lettera a della L.R. n° 9/2010 come appresso definiti:

- anno 2016: RD pari al 65%, recupero di materia pari al 50%.

Il servizio dovrà altresì raggiungere i seguenti obiettivi:

- una riduzione percentuale dei quantitativi dei rifiuti solidi urbani indifferenziati (RI) conferiti in discarica pari alla percentuale di miglioramento raggiunta per la raccolta differenziata;

- dalla consegna dei servizi i quantitativi dei rifiuti urbani biodegradabili (**RUB**) dovranno conseguire il valore fissato dal Piano per la riduzione dei rifiuti biodegradabili in discarica approvato con ordinanza commissariale n. 1133 del 28/12/2006 per l'ambito Territoriale cui il Comune apparteneva alla data di emanazione dell'Ordinanza e successiva Ord. n.5/Rif./2016 del Presidente della Regione Siciliana (vedi nota la nota del 20/09/2016, prot. n.152, dell'Ufficio Speciale per il monitoraggio e l'attuazione dell'Ordinanza P.R.S. n.5/Rif.2016, a firma Ing. Cocina e Ing. Russo – Commissario straordinario S.R.R. Siracusa);
- entro e non oltre il 31.03.2018, i quantitativi dei rifiuti urbani biodegradabili (**RUB**) dovranno conseguire il valore fissato dalla norma pari a 81 Kg/anno per abitante.

La Stazione appaltante verifica mensilmente i risultati conseguiti rispetto agli obiettivi prefissati, applicando in caso di mancato raggiungimento degli stessi le penalità di seguito stabilite all'art.34 "Penalità".

La percentuale di raccolta differenziata sarà calcolata secondo i criteri fissati con nota circolare prot. 15520 del 30/4/2008 dell'Agenzia Regionale per i Rifiuti e le Acque e ss.mm.ii. -

Il servizio è classificato nella categoria:

CPV1: **90500000-2 - Servizi connessi ai rifiuti urbani e domestici**

CPV secondari : **90511000-2 - Servizi di raccolta di rifiuti**

CPV secondari : **90511100-3 - Servizi di raccolta di rifiuti solidi urbani**

CPV secondari : **90511200-4 - Servizi di raccolta di rifiuti domestici**

CPV secondari : **90512000-9 - Servizi di trasporto di rifiuti**

CPV secondari : **90610000-6 - Servizi di pulizia e di spazzamento delle strade**

Categoria prevalente: Fornitura di servizi

ART. 2

Definizioni

Ai fini del presente capitolato speciale s'intendono per:

- **Legge Regionale:** la Legge della Regione Siciliana n°9 del 08/04/2010 "*Gestione integrata dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati*" e s.m.i.;
- **Piano Regionale (PRGR):** il Piano di gestione dei rifiuti solidi urbani approvato con Decreto n°0000125 dell'11 luglio 2012 del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e successive modifiche e aggiornamenti;
- **Società per la Regolamentazione del Servizio di Gestione dei Rifiuti (SRR):** la società consortile di capitali istituita per l'esercizio delle funzioni affidate dalla L.R. n.9 del 08/04/2010 e s.m.i.;
- **Piano d'Intervento locale:** riguardante le modalità di organizzazione del servizio nel rispetto dei principi di differenziazione, adeguatezza ed efficienza, redatto dal Comune di Canicattini Bagni, per un periodo di sette anni;
- **Area di Raccolta Ottimale (ARO):** il territorio all'interno del quale il Comune di Canicattini Bagni può procedere all'organizzazione ed all'affidamento del servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti urbani ed assimilati;
- **Ufficio comune:** l'Ufficio individuato dal comune che intende gestire in forma singola il servizio oggetto della presente, preposto allo svolgimento degli adempimenti tecnico amministrativi strumentali all'affidamento e all'organizzazione del servizio di spazzamento, raccolta e trasporto di rifiuti urbani e assimilati sul territorio del Comune di Canicattini Bagni;
- **Stazione appaltante:** il Comune ai sensi dell'art. 5, comma 2 ter, della L.R. n.9 del 08/04/2010 e s.m.i.;

- **Amministrazione aggiudicatrice:** AUSA (Comune cod. 0000156270) ai sensi dell'art.37, D. Lgs n. 50/2016; Nel presente caso la gara sarà espletata dall'U.R.E.G.A. di Siracusa;
- **Capitolato Speciale d'Appalto (CSA):** il presente capitolato d'onori;
- **Concorrente:** l'operatore economico che concorra all'aggiudicazione dell'appalto anche in forma diretta o associata;
- **Progetto:** l'offerta presentata dal concorrente avente a oggetto l'indicazione dei contenuti della prestazione nel rispetto di quanto previsto dal capitolato generale, dal capitolato speciale e dal piano d'ambito;
- **Gestore del servizio:** l'aggiudicatario che abbia stipulato il contratto di appalto;
- **Responsabile del procedimento:** persona all'uopo delegata dalla S.A. di cui all'artt.9 e 10 D.P.R. n.207/2010 e istruttore interno della Stazione Appaltante.

ART. 3

Descrizione del servizio

Il servizio dovrà essere svolto nel territorio del Comune di Canicattini Bagni come indicato nel Piano d'Intervento Locale di descrizione e stima economica del servizio d'igiene ambientale e annessi allegati amministrativi, tecnici e grafici.

Il servizio oggetto del presente affidamento comprende ai sensi dell'art.184, c.2, del D. Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii, i seguenti **servizi di base** per tutta l'utenza domestica e non domestica:

Rifiuti urbani:

1. **Codice CER 200108** - Raccolta domiciliare con il sistema del "porta a porta" dei rifiuti costituiti dalla sola **frazione organica** per la parte denominata "**umido**" che comprende gli scarti da cucine e mense, da tavola (frutta, verdura, carne, pesce, pane, uova, formaggi, dolci, fondi di caffè, bustine del tè ecc.) e alcuni scarti del giardino (erba, foglie, fiori, rametti molto piccoli, cenere di legna spenta ecc.). - I sacchetti prelevati dall'operatore porta a porta saranno raccolti in automezzo idoneo, poi trasportati e conferiti in discarica o piattaforma autorizzata o centro per la lavorazione e il recupero. E' prevista per l'esterno del centro abitato la raccolta domiciliare porta a porta che sarà sostituita con la consegna di compostiere per il riutilizzo della frazione umida;
2. **Codice CER 200201** - Raccolta della **frazione organica** di una parte denominata "**verde**" che comprende le grosse potature, gli sfalci e gli scarti del giardino. Il servizio comprende lo svuotamento **n.20** cassonetti da lt. 1000 contenenti rifiuti vegetali provenienti da aree cimiteriali, ivi compreso i rifiuti da esumazioni ed estumulazioni. Il servizio dovrà svolgersi una volta al mese presso il cimitero comunale;
3. **Codice CER 200101 – 150101 / – 150107 – 150106 - 200139 - 150102** - Raccolta domiciliare con il metodo del "porta a porta" con la selezione da parte dell'utenza dei **rifiuti utilmente riciclabili/differenziabili** come carta/cartone, vetro, alluminio (lattine e simili), plastica (PET-polietilene tereftalato), che saranno trasportati dal gestore direttamente al C.C.R. o in un impianto e/o comunque idoneo alla lavorazione e recupero del materiale;
4. **Codice CER 200301** - Raccolta del rifiuto residuale **indifferenziato (nero)** con il metodo del "porta a porta". L'utente dovrà selezionare il rifiuto che sarà raccolto dal gestore, accumulato in idoneo automezzo, poi trasportato direttamente presso il centro di pre-trattamento e/o discarica che di norma autorizza l'Assessorato Reg.le dell'Energia e dei Rifiuti. Altresì il servizio comprende la raccolta di pannolini e pannoloni usati direttamente nelle strutture protette e case di riposo per anziani (n. 4 unità attive);

5. **Codice CER 200110 – abbigliamento, 200111 prodotti tessili** - Raccolta domiciliare “porta a porta” della frazione tessile derivante dalla differenziata mediante la distribuzione a tutti gli utenti di sacchetti medio/grandi. La frequenza di raccolta dovrà essere adeguata e in ogni caso non inferiore a una volta il mese, compreso il nolo di automezzi idonei regolarmente autorizzati (v. allegato “1”);
6. **Codice CER 200303** - Raccolta dei rifiuti provenienti dalla pulizia stradale. Il servizio comprende lo spazzamento e il decespugliamento delle strade pubbliche come meglio individuate nell'apposita planimetria. Gli interventi dovranno essere realizzati manualmente e meccanicamente mediante l'impiego di operatori ecologici, spazzatrice meccanica e l'uso di decespugliatore. I rifiuti tagliati e raccolti giornalmente dovranno essere trasportati e conferiti in appositi cassonetti che saranno poi svuotati con trasporto in discarica o piattaforma autorizzata. Il servizio è completato con intervento di diserbo in tutte le strade con principio attivo di “glifosate” (vedi allegato “4”).
7. **Codice CER 200302** - Raccolta, pulizia e spazzamento dell'area in cui si svolge il mercato settimanale dislocato sulle vie Grimaldi, Mentana e San Nicola, per una superficie occupata di mq. 4.000,00 e con l'intervento di n. 65 operatori di cui n. 15 alimentari e simili e n. 50 abbigliamento e accessori. Il mercato si svolge ogni venerdì della settimana mentre la pulizia dovrà avvenire dalle ore 11:30 alle ore 14:30 circa.
8. **Svuotamento** e pulizia giornaliera dei cestini porta carta/rifiuti dislocati sulle strade del territorio comunale e nelle aree pubbliche come piazze, ville e giardini, per una quantità stimata in **n.40 contenitori**. E' compreso il cambio del sacchetto per il contenimento dei rifiuti, la pulizia dello spazio sottostante, il contenitore, la manutenzione dello stesso. Altresì è compreso lo svuotamento, pulizia e lavaggio dei contenitori per le deiezioni canine;

Rifiuti urbani pericolosi

9. **Codice CER 200133 e 200134** - Svuotamento dei contenitori appositamente predisposti dei rifiuti urbani pericolosi (R.U.P.) come **batterie e pile esauste**, compreso il trasporto e lo stoccaggio provvisorio qualora possibile e comunque per lo smaltimento definitivo nelle forme previste dalla normativa del settore;
10. **Codice CER 200131 e 200132** - Raccolta di rifiuti urbani pericolosi costituiti da **farmaci scaduti o non in uso** da prelevare presso gli operatori commerciali come farmacie e para-farmacie o nei contenitori all'uopo collocati sul territorio, compreso il trasporto e lo stoccaggio provvisorio qualora possibile e comunque per lo smaltimento definitivo nelle forme previste dalla normativa del settore;

Servizi accessori:

11. **Servizio** di disinfestazione e derattizzazione del centro abitato e di aree sensibili come meglio descritto nell'allegato “3” che si allega al presente piano per farne parte integrale e sostanziale;
12. **Gestione** del centro di messa in riserva dei rifiuti urbani differenziati di C/da “Bosco di Sopra” le cui autorizzazioni sono a carico della Stazione Appaltante;
13. **Rimozione**, raccolta e trasporto dal C.C.R. ai centri di smaltimento o stoccaggio autorizzati ai sensi di legge dei macchinari e delle apparecchiature obsolete: elettrodomestici etc. nonché dei rifiuti ingombranti, ferrosi e non, in genere;
14. **Rimozione**, raccolta e trasporto a discarica autorizzata o al C.C.R. o in piattaforme intermedie, dei rifiuti di cui al presente piano d'intervento che dovessero risultare comunque abbandonati nell'ambito dell'intero territorio comunale, compresi i materiali inerti o assimilati provenienti dai fabbricati civili in genere, le masserizie fuori uso e ogni altro materiale quantunque ingombrante o assimilabile ai rifiuti urbani;

Servizi opzionali:

15. **Raccolta**, spazzamento e pulizia delle aree e delle vie in cui saranno organizzate manifestazioni ricreative e culturali, sagre e simili di cui si stima **n. 12** interventi straordinari (n.4 feste religiose, carnevale, Santa Pasqua, fiera zootecnica al Foro Boario e sagre estive);
16. **Fornitura** di sacchi di varia tipologia da consegnare al Comune per una successiva distribuzione alle utenze, ivi compreso i sacchi per i cestini pubblici posti sulle piazze e aree pubbliche, il tutto come meglio descritto **nell'allegato "2"** che si allega al presente piano per farne parte integrale e sostanziale;
17. **Ogni** altra attività o servizio che nel corso dell'appalto dovesse essere ritenuto necessario dall'Amministrazione Comunale per un ammontare presuntivo indicato alla voce per imprevisti.

Il trasporto dei rifiuti dal centro abitato ai centri provvisori di stoccaggio/lavorazione (Foro Boario e C.C.R. di C/da Bosco) è compreso e compensato nel prezzo di appalto mentre il trasporto verso discariche esterne al territorio comunale sarà pagato a trasporto senza contabilizzazione di distanze chilometriche (v. piano d'intervento).

Sono compresi nell'appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il servizio come indicato e previsto nel contratto di appalto, completamente compiuto secondo le condizioni stabilite del presente capitolato speciale d'appalto e dal medesimo contratto, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste nel Piano d'Intervento con i relativi allegati, delle quali il gestore del servizio dichiara di aver preso completa ed esatta conoscenza.

L'esecuzione del servizio è sempre e comunque effettuata nel rispetto della vigente normativa in materia e secondo le regole d'arte al fine di raggiungere l'ottimizzazione del servizio. Il gestore deve conformarsi alla massima diligenza nell'ambito dei propri obblighi anche verso il personale assunto dallo stesso.

ART. 4

Oneri a carico dell'esecutore del servizio

Il servizio di che trattasi è meglio specificato nel Piano d'Intervento Locale che qui è richiamato per farne parte integrante e sostanziale e che è accettato dall'operatore economico aggiudicatario.

Il servizio consiste nella raccolta porta a porta domiciliare dei rifiuti differenziati utilmente riciclabili, della frazione umida e dell'indifferenziato, nello svuotamento dei secchielli depositati davanti alle facciate dei singoli utenti, nel trasporto dei diversi rifiuti dal centro abitato ai centri comunali di raccolta o stoccaggio oppure da essi alle piattaforme all'uopo autorizzate o alle discariche. Il servizio si estende allo svuotamento dei cassonetti collocati al cimitero comunale e loro lavaggio mensile, allo svuotamento dei cestini getta-carte posti sulle pubbliche vie, allo spazzamento e decespugliamento delle pubbliche, alla raccolta della frazione tessile, del servizio di disinfestazione e derattizzazione dell'abitato. Altresì comprende la gestione delle isole ecologiche (CCR) dove eseguire le prime operazioni di raccolta e ammassamento dei rifiuti differenziati e utilmente riciclabili, ivi compresa la gestione della pesa e registrazione utenti con rilevatore magnetico o altro che sarà fornito della Stazione Appaltante.

Il servizio comprende la prestazione di **n.16 unità di personale** – operai di I- II e III livello, beni, automezzi diversi, attrezzature e simili come dal Piano d'Intervento citato (v. schema del servizio e computo di stima). E' possibile utilizzare anche unità in part-time con l'impiego di ulteriori operatori. Altresì le unità part-time sono previste per lo spazzamento delle vie cittadine e per la gestione del C.C.R. -

Ai sensi degli artt.50 e 100 del D. Lgs n.50/2016 e ss.mm.ii. e ai sensi dell'art. 202 del D. Lgs n.152/2006 e ss.mm.ii., al fine di promuovere la stabilità occupazionale e sociale del personale impiegato, si prevede l'applicazione da parte dell'aggiudicatario, dei contratti collettivi di settore di cui all'art.51 del D. Lgs 15/06/2015 n.81). Pertanto si chiede all'operatore economico aggiudicatario l'impiego della manodopera già in servizio nel precedente cantiere per diminuire il disagio locale e dare occupazione (dette condizioni

scaturiscono da forte disoccupazione, fermo del settore edilizio, redditi minimi, ecc). E' esclusa n.1 unità lavorativa (responsabile fiduciario del cantiere per conto della Ditta esecutrice).

Sinteticamente il servizio è indicato nella Tab. A del Piano d'Intervento Locale e si articola in diverse fasi.

Resta inteso e accettato dall'operatore economico che il servizio comprende tutte quelle operazioni manuali, meccaniche, tecniche, gestionali, operative, contabili, burocratiche, ecc., necessarie all'esecuzione del servizio a perfetta regola d'arte senza chiedere ulteriori compensi alla S.A. e senza creare disservizi igienico-sanitari e simili.

L'Impresa eseguirà il servizio correttamente, in buona fede, secondo tecniche organizzative per migliorare lo stesso e per la raggiunta delle percentuali di cui alla normativa vigente in materia.

ART.5

Corrispettivo dell'appalto

L'importo complessivo del servizio è di euro 4.358.563,18 di cui euro € 4.185.995,29 per il servizio posto a base di gara + euro € 172.567,90 per costi della sicurezza e per rischi interferenziali (gli ultimi due non soggetti a ribasso), oltre I.V.A. al 10%, così determinato:

ANNUALE

RIEPILOGO COSTI DEL SERVIZIO PER OGNI ANNO (12 MESI)		
TIPOLOGIA SERVIZIO (A)	IMPORTO PARZIALE	IMPORTO TOTALE
RACCOLTA MECCANIZZATA PORTA A PORTA		€ 382.436,16
SPAZZAMENTO E PULIZIA DELLE STRADE GIORNI FERIALE- ALLEGATO 4		€ 92.875,04
CONDUZIONE ISOLA ECOLOGICA		€ 58.232,04
FORNITURA SACCHETTI PER SERVIZI - ALLEGATO 2		€ 34.000,00
DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE - ALLEGATO 3		€ 3.000,00
	SOMMANO	€ 570.543,24
Detrazione cessione deleghe	€ 60.000+€ 2.000	- € 62.000,00
	IMPORTO AL NETTO DELLE DELEGHE	€ 508.543,24
SPESE GENERALI 10% (SU COLONNA A)	€ 57.054,32	
UTILE D'IMPRESA 10% (SE COLONNA A)	€ 57.054,32	

SOMMANO	€ 114.108,65	€ 114.108,65
	IMPORTO DEL SERVIZIO	€ 622.651,88

SETTENNALE

QUADRO TECNICO ECONOMICO DEL SERVIZIO PER ANNI SETTE			
TIPOLOGIA SERVIZIO (A)	IMPORTO PARZIALE	IMPORTO TOTALE PER ANNO	IMPORTO TOTALE SETTE ANNI
RACCOLTA MECCANIZZATA PORTA A PORTA	€ 382.436,16		
SPAZZAMENTO E PULIZIA DELLE STRADE GIORNI FERIALE- ALLEGATO 4	€ 92.875,04		
CONDUZIONE ISOLA ECOLOGICA	€ 58.232,04		
FORNITURA SACCHETTI PER SERVIZI - ALLEGATO 2	€ 34.000,00		
DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE - ALLEGATO 3	€ 3.000,00		
SOMMANO	€ 570.543,24	€ 570.543,24	€ 3.993.802,65
Detrazione cessione deleghe	-€ 62.000,00		
IMPORTO AL NETTO DELLE DELEGHE	€ 508.543,24	€ 508.543,24	€ 3.559.802,65
SPESE GENERALI 10% (SU COLONNA A)	€ 57.054,32		
UTILE D'IMPRESA 10% (SE COLONNA A)	€ 57.054,32		
SOMMANO	€ 114.108,65	€ 114.108,65	€ 798.760,53
IMPORTO DEL SERVIZIO		€ 622.651,88	€ 4.358.563,18
Costo della sicurezza non soggetta a ribasso 3%	€ 18.679,56		
Rischi interferenziali non soggetti a ribasso	€ 5.973,00		
Sommano i costi non soggetti a ribasso	€ 24.652,56	€ 24.652,56	€ 172.567,90
Importo del servizio soggetto a ribasso d'asta		€ 597.999,33	€ 4.185.995,29

I.V.A. al 10%	€ 62.265,19		
I.V.A. al su 22%	€ -		
SOMMANO IVA	€ 62.265,19	€ 62.265,19	€ 435.856,32
TOTALE SERVIZIO		€ 684.917,07	€ 4.794.419,50

QUADRO ECONOMICO DI SPESA

COMPONENTI DEL COSTO	<i>A. Importo del servizio</i>			
	A1	Costo personale	€	441.871,50
	A2	Mezzi ed attrezzature	€	128.671,74
	A1/2	Totale (A1 + A2)	€	570.543,24
ALTRI	A3	Spese generali 10%	€	57.054,32
	A4	Utile d'impresa 10%	€	57.054,32
	A1/4	Totale (A1 + A2 + A3 + A4)	€	684.651,88
	A5	Detrazione cessione deleghe	€	-62.000,00
	A1/5	IMPORTO TOTALE ANNUO DEL SERVIZIO	€	622.651,88

IMPORTO DEL SERVIZIO	A	Importo totale stimato del servizio (A1/5 x 7 anni)	€	4.358.563,18
	A6	Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso	€	172.567,90
		Importo totale del servizio stimato a base d'asta per anni 7	€	4.185.995,29

DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	B. Somme a disposizione dell'Amministrazione			
	B.1	I.V.A. 10%	€	435.856,32
	B.2	I.V.A. 22%		0,00
	B.3	Contributo ANAC	€	600,00

B.4	Incentivo art. 113 D.lgs. 50/2016 (1,5% dei servizi su base annua)	€	71.888,45
B.5	Spese per commissioni di gara	€	10.000,00
B.6	Spese per pubblicità	€	10.000,00
B.7	Arrotondamento	€	151,18
B	Totale Somme a disposizione dell'Amministrazione (B1+....+B7)	€	528.495,95

TOTALE COMPLESSIVO (A+B)		€	4.887.059,13
---------------------------------	--	---	---------------------

Tale importo è da ritenersi comprensivo di tutte le spese connesse all'erogazione del servizio, incluse quelle necessarie per il reperimento degli strumenti e materiale di supporto.

Il costo di conferimento dei rifiuti indifferenziati agli impianti di smaltimento finale è a carico della Stazione Appaltante. Il costo dei servizi di trasporto è compensato all'Impresa appaltatrice.

Il costo di conferimento delle frazioni differenziate agli impianti è a carico della stazione Appaltante. Il costo dei servizi di trasporto è compensato all'Impresa appaltatrice.

I proventi derivanti dai rifiuti differenziati, conferiti in forza delle convenzioni sottoscritte tra l'Impresa e i Consorzi di filiera, spettano all'Impresa, pertanto il Comune rinuncia alle deleghe. I ricavi ipotizzati dalla cessione delle deleghe all'Impresa, considerato l'incremento che porterà un'attenta raccolta differenziata, sono valutati (in modo aleatorio) in ragione di € **62.000,00**, per anno.

Al contratto si applica l'art.26 "*Obblighi connessi ai contratti d'appalto o d'opera o di somministrazione*" di cui al D Lgs. n°81/2008 "*Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n°123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro*" e ss.mm.ii. -

Il Contratto è stipulato "**a corpo**" ed ha durata di **anni 7 (anni sette)**, naturali e consecutivi, decorrenti dalla data d'inizio effettivo del servizio affidato, comunicata dall'Ente appaltante all'aggiudicatario. I pagamenti saranno disciplinati dall'art. 24 del presente C.S.A. - L'appalto per particolari esigenze della Stazione Appaltante, previa autorizzazione, è reiterabile ulteriormente.

Tutti i servizi oggetto del presente capitolato generale sono servizi pubblici essenziali e costituiscono attività di pubblico interesse.

La loro erogazione, anche in forza del principio di continuità, non può essere sospesa o abbandonata per nessun motivo, salvo comprovati casi di forza maggiore.

E' vietato il rinnovo tacito del contratto.

Non è prevista nessuna anticipazione economica sul contratto.

ART. 6

Subappalto – Divieto di Avvalimento

E' ammesso il subappalto nel rispetto dei limiti e delle altre disposizioni di cui all'art.105 del D. Lgs. n.50/2016 -

A tal fine il concorrente dovrà presentare una dichiarazione che attesti tale volontà nel rispetto di quanto previsto dall'art.105 del citato D. Lgs. n° 50/2016, con l'indicazione delle attività che si intendono subappaltare, non oltre, però, il limite legale del 30% (trenta per cento) dell'importo complessivo del contratto d'appalto.

Qualora il concorrente intenda ricorrere al subappalto dovrà indicare all'atto dell'offerta le attività e/o i servizi che intendono affidare in subappalto, con l'indicazione del/i subappaltatore/i a tal fine designati.

L'operatore economico principale e i sub appaltatori devono essere iscritti alla Whit List della Prefettura competente.

L'affidamento in subappalto sarà ordinato alle condizioni di cui all'art.105 del citato D. Lgs. n° 50/2016 -

Non sarà autorizzato l'affidamento in subappalto a imprese che, singolarmente, possiedano i requisiti economici e tecnici per la partecipazione alla gara.

Ai sensi dall'art.89, comma 10, del D.Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii., non è ammesso l'avvalimento per soddisfare il requisito dell'iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali di cui all'articolo 212 del D. Lgs 3 aprile 2006 n.152 e ss.mm.ii. -

Non è consentito, a pena di esclusione, che della stessa Impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente, né che partecipino alla gara sia l'Impresa ausiliaria sia quella si avvale dei requisiti.

L'operatore economico concorrente e l'Impresa ausiliaria saranno responsabili in solido delle obbligazioni assunte con la conclusione del contratto di appalto.

ART.7

Requisiti per partecipare all'appalto

Per l'espletamento del servizio è richiesta l'iscrizione all'Albo Nazionale delle Imprese esercenti il servizio di smaltimento dei rifiuti ai sensi dell'art. 212 del D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. e del D.M. 3/06/2014, n.120 per le categorie oggetto dell'appalto (art.8, comma 1).

L'Impresa Appaltatrice deve essere in regola con i diritti annuali d'iscrizione all'Albo di cui al D.M. n.120/2014 e relativa iscrizione alla Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura per la categoria oggetto dell'appalto.

ART.8

Modalità d'appalto e procedura di aggiudicazione

L'appalto sarà affidato dalla S.A., previa procedura aperta, ai sensi dell'articolo 60 del D.to Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii, ad un operatore economico del settore. Potranno partecipare alla procedura di gara operatori economici regolarmente iscritti all'Albo di competenza per la formulazione pubblica del proprio progetto mentre l'aggiudicazione avverrà con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa (oppure offerta più vantaggiosa) di cui all'art. 95 – 2° e 3° comma, lettera a) D. Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii. e alle condizioni di cui al presente Capitolato Speciale d'Appalto. L'offerta più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, è valutata sulla base di criteri oggettivi, quali gli aspetti ambientali o sociali, connessi all'oggetto dell'appalto. Nell'ambito di tali criteri possono rientrare quelli elencati all'art.95, c.6 del D. Lgs n.50/2016 e ss.mm.ii.

I criteri saranno stabiliti in sede di redazione del bando e disciplinare di gara.

Le offerte anormalmente basse saranno verificate ai sensi dell'art. 97, del D. Lgs n.50/2016 e ss.mm.ii-

Gli operatori economici, a pena d'esclusione dalla procedura di gara, dovranno essere obbligatoriamente iscritti nella *White List* delle competenti Prefetture. Il ribasso d'asta non sarà applicato ai costi della sicurezza e ai rischi interferenziali all'uopo determinati e inseriti nel quadro tecnico economico del piano d'intervento.

Nel corrispettivo s'intendono compresi ogni e qualsiasi somministrazione, prestazione, spesa e ogni altro onere relativo al servizio le cui operazioni sono state descritte negli articoli precedenti, alla fornitura, al trasporto e alla collocazione in opera di tutti i materiali e i loro accessori. L'Amministrazione si riserva di apportare nel corso della realizzazione tutte le modifiche e le variazioni che, a suo insindacabile giudizio, ritenessero di adottare e ciò senza che l'impresa appaltatrice abbia diritto a sollevare obiezioni di sorta o a pretendere indennizzi o compensi speciali oltre al pagamento dei lavori in più ordinati.

L'impresa esplicitamente accetta di eseguire il servizio in oggetto eseguendo lo stesso servizio a corpo e con le modalità indicate nel presente capitolato e nel piano d'intervento.

Con la sottoscrizione del presente atto l'impresa, a ogni effetto, dichiara di accettare le condizioni di cui sopra e di aver giudicato i prezzi congrui.

Dopo l'affidamento e prima dell'inizio del servizio di cui in oggetto, l'appaltatore potrà presentare all'Amministrazione comunale un piano esecutivo di gestione del servizio che comprende lievi e migliorative proposte che saranno approvate dalla Giunta comunale (in ogni caso non potranno essere aggiunti nuovi compensi all'appaltatore).

ART. 9

Richiamo a leggi e regolamenti

Il presente appalto è disciplinato dalle leggi e regolamenti dello Stato e della Regione Sicilia in materia di lavori pubblici e di pubbliche forniture di beni e servizi.

Si applicano i D. Lgs n.152/2006 e ss.mm.ii. e il D. Lgs n.50/2016 e ss.mm.ii. e il Regolamento d'attuazione n.207/2010 per la parti ancora valide e non abrogate.

Altresì si richiamano le norme indicate nel bando di gara e le norme di partecipazione alla gara.

Per la tracciabilità dei flussi finanziari si applicano le disposizioni di cui alla Legge 13/08/2010, n.136 come modificata dal D.L. 12 novembre 2010, n.187. -

ART.10

Documenti contrattuali

L'appalto è affidato sotto l'osservanza delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dal Capitolato Speciale d'appalto, integrante il Piano d'Intervento che l'operatore economico dichiara di conoscere e di accettare e che qui s'intendono integralmente riportate, trascritte e accettate.

Fanno parte del contratto, e s'intendono allegati allo stesso, ancorché non materialmente e fisicamente uniti al medesimo ma depositati agli atti della Stazione appaltante, i seguenti documenti:

- Piano d'Intervento Locale redatto dall'U.T.C.;
- Analisi dei costi, prezzi e stima del servizio, quadro tecnico economico;
- Capitolato Speciale d'appalto;
- Documento unico valutazione rischi indifferenziati;
- Statistica dei rifiuti raccolti;
- Raccolta dei dati del personale in servizio
- Planimetria con specifica del centro urbano e delle contrade;
- Planimetria specifica dello spazzamento del centro urbano;
- Piano aziendale della sicurezza, inerente al servizio, redatto a cura dell'Impresa aggiudicataria;
- Piano esecutivo di gestione proposto dall'Impresa aggiudicataria (v. art. 8 ultimo comma del presente capitolato);
- Regolamento comunale per la raccolta differenziata porta a porta;

ART.11

Carattere del Servizio

Le attività del presente appalto costituiscono servizio pubblico essenziale per la collettività amministrata dai comuni in ragione delle Norme di Attuazione dell'art. 117, lettera p), della Costituzione, così come ribadito dall'art. 4 della L.R. n° 9/2010. Altresì i servizi oggetto dell'appalto sono a tutti gli effetti servizi pubblici e costituiscono quindi attività di pubblico interesse sottoposta alla normativa dettata dalla Parte IV del D. Lgs 152/2006 ess.mm.ii. -

Pertanto il servizio non potrà essere interrotto per cause dipendenti dall'appaltatore.

In caso di scioperi o cause di forza maggiore dovranno comunque essere assicurati i servizi essenziali.

In caso di astensione dal lavoro del personale per sciopero, l'Impresa Appaltatrice dovrà impegnarsi al rispetto delle norme contenute nella Legge 12 giugno 1990, n. 146 (*"Esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali e di salvaguardia dei diritti della persona costituzionalmente tutelati"*), nella legge 83/2000 (*"Modifiche ed integrazioni della legge 12 giugno 1990, n. 146, in materia di esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali e di salvaguardia dei diritti della persona costituzionalmente tutelati"*) e nei diversi accordi di settore sottoscritti ai sensi delle citate norme.

In caso di arbitrario abbandono o sospensione, il Comune potrà sostituirsi all'Impresa Appaltatrice per l'esecuzione d'ufficio, secondo quanto previsto al successivo art. 16 -

E' comunque fatta salva la facoltà per il Comune, nel caso in cui si ravvisi l'ipotesi del reato previsto dall'art.340 c.p., di segnalare il fatto alla competente Autorità Giudiziaria.

ART.12

Risoluzione

Il contratto di appalto potrà essere risolto diritto ai sensi dell'art.1456 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi al gestore con raccomandata a/r, nei seguenti casi:

- qualora accertata la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dall'aggiudicatario nel corso della procedura di gara;
- qualora a carico dell'impresa sia adottata una misura interdittiva dall'Autorità Prefettizia ovvero il Prefetto fornisca informazione antimafia ai sensi del Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n.159 e ss.mm.ii. di cui al D. Lgs n.153/2014;
- mancata assunzione del servizio da parte della ditta appaltatrice entro la data stabilita dal contratto e dai documenti che ne costituiscono parte integrante e sostanziale;
- in caso arbitrario di abbandono o sospensione del servizio non dipendente da scioperi e/o altre cause di forza maggiore;
- qualora l'appaltatore si sia reso o si renda colpevole di frode, grave negligenza e grave inadempienza nell'esecuzione degli obblighi contrattuali;
- sentenza dichiarativa di fallimento, sentenza di ammissione alla procedura di concordato preventivo, sentenza di ammissione alla procedura di liquidazione coatta amministrativa, cessazione dell'attività commerciale;
- qualora il gestore non costituisca adeguato autoparco e non provveda sostanzialmente per le attrezzature di materiali previsti a suo carico secondo quanto dichiarato nel progetto offerta;
- sospensione o cancellazione della Ditta dall'Albo Nazionale dei Gestori Ambientali, ex art.212 del D.Lgs. n° 152/2006 e D.M. n° 120/94;
- qualora sia accertato da parte del Responsabile del Procedimento che la ditta, pur avendo ricevuto i regolari e dovuti compensi per i servizi resi fino al mese antecedente a quello di pagamento, non paghi regolarmente la retribuzione dei lavoratori entro il giorno 30 del mese successivo;
- mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della relativa richiesta da parte del comune, ai sensi del precedente articolo "Cauzioni";
- impedimento manifesto da parte del gestore dell'esercizio dei poteri di controllo dell'Ufficio comunale di Igiene Ambientale.

In tutti i predetti casi di risoluzione la Stazione appaltante ha diritto di ritenere definitivamente la cauzione definitiva, per quanto di rispettiva competenza, ove essa non sia stata ancora restituita, e/o di applicare una penale equivalente, fatto salvo comunque il diritto al risarcimento del maggior danno nei confronti del gestore.

Nei casi sopra citati il contratto si risolve di diritto nel momento in cui la Stazione Appaltante comunica all'appaltatore, a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, che intende avvalersi della clausola risolutiva espressa ed è efficace dal momento in cui risulta pervenuta all'Impresa stessa.

Nei casi sopra citati la Stazione Appaltante farà pervenire all'appaltatore apposita comunicazione scritta contenente intimazione ad adempiere a regola d'arte la prestazione entro dieci giorni naturali consecutivi. Decorso detto termine senza che l'appaltatore abbia adempiuto secondo le modalità previste dal Capitolato, il contratto s'intende risolto di diritto.

In caso di risoluzione del contratto, all'appaltatore spetterà il pagamento delle prestazioni svolte fino al momento dello scioglimento del contratto, dedotte le eventuali penali.

Sia la Stazione Appaltante sia l'operatore economico potranno richiedere la risoluzione del contratto in caso di sopravvenuta impossibilità a eseguire il contratto stesso, in conseguenza di causa non imputabile ad alcuna delle parti, in base all'art. 1672 del codice civile.

In seguito alla risoluzione del contratto per inadempimenti contrattuali imputabili all'operatore economico la Stazione Appaltante potrà procedere all'affidamento del servizio ad altra impresa.

ART.13

Recesso

La stazione appaltante ha diritto di recedere dal contratto d'appalto con effetto immediato e mediante semplice comunicazione scritta da inviarsi al gestore, nei casi di, giusta causa; ove per giusta causa s'intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:

- la perdita in capo al gestore dei requisiti minimi richiesti per l'affidamento di forniture e appalti di servizi pubblici e, comunque, di quelli previsti dal bando di gara e dal disciplinare di gara;
- la condanna, con sentenza passata in giudicato, di taluno dei componenti l'organo d'amministrazione o dell'amministratore delegato del gestore per delitti contro la pubblica amministrazione, l'ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero qualora i medesimi siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia;
- mutamenti di carattere organizzativo della Stazione appaltante comune, quali, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, accorpamento o soppressione o trasferimento di uffici o accorpamento o soppressione del comune.

Dalla data di efficacia del recesso, il gestore dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali.

In caso di recesso della Stazione appaltante, il gestore ha diritto al pagamento delle prestazioni eseguite, purché correttamente e a regola d'arte, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa anche di natura risarcitoria ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 cod. civ.

ART.14

Fallimento

Si applicano le disposizioni di cui all'art. 110 del D. Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii. -

La Stazione appaltante, in caso di fallimento dell'appaltatore o di liquidazione coatta e concordato preventivo dello stesso o di risoluzione del contratto ai sensi degli art.108 o di recesso del contratto ai sensi dell'art. 88, c.4-ter del D. Lgs n.06/09/2011 n.159, potrà interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento del servizio. Si procede all'interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta, escluso l'originario aggiudicatario.

L'affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta.

ART.15

Controllo condotta del servizio

La Stazione Appaltante verificherà l'esecuzione del servizio oggetto del presente Capitolato Speciale di Appalto e qualora fossero riscontrate deficienze o inadempienze da parte dell'appaltatore, si riserva il diritto di sospendere il pagamento delle fatture ed eventualmente di risolvere il contratto nel rispetto delle modalità e dei termini previsti negli articoli del presente CSA.

In caso di disservizi e di eventuali inadempienze contrattuali, l'Ente Appaltante provvederà alla contestazione e all'eventuale applicazione delle penali o di altri provvedimenti previsti dal presente Capitolato. Di norma le disposizioni saranno trasmesse via fax con e-mail/pec o formalmente con raccomandata a/r -.

I servizi contrattualmente previsti che l'appaltatore non potesse eseguire per cause di forza maggiore saranno proporzionalmente quantificati e dedotti in sede di liquidazione dei corrispettivi.

La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di disporre, anche senza preavviso, pesate a campione degli automezzi utilizzati per i servizi, nonché chiedere la documentazione comprovante l'efficienza e la funzionalità degli automezzi posti in servizio (libretto di circolazione, assicurazione, revisione).

L'Impresa appaltatrice è onerata di trasmettere mensilmente l'elenco degli operatori ecologici che risultano in servizio e le relative mansioni contrattuali.

ART.16

Esecuzione d'ufficio

Il Comune potrà procedere all'esecuzione d'ufficio qualora l'I.A., regolarmente diffidata, non ottemperi ai propri obblighi entro il giorno successivo all'avvenuta contestazione degli obblighi contrattuali.

In tal caso il Comune, salvo il diritto alla rifusione dei danni e l'applicazione di quanto previsto dal presente Capitolato, avrà facoltà di ordinare e di fare eseguire d'ufficio, a spese dell'Impresa appaltatrice le attività necessarie per il regolare andamento del servizio.

ART.17

Tracciabilità dei pagamenti – Controlli Antimafia

In applicazione della Legge n°136/2010 e s.m.i. "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia", l'appaltatore è tenuto ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della citata legge al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all'appalto in questione.

In particolare tutti i movimenti finanziari relativi al presente appalto dovranno essere registrati su conti correnti bancari postali, accesi presso banche o presso la Società Poste Italiane SpA, dedicati, anche in via non esclusiva alla commessa, e dovranno essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, che dovranno riportare, in relazione a ciascuna variazione, il codice identificativo gara (CIG) ed il codice unico di progetto (CUP).

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituirà causa di risoluzione del contratto.

A tal fine l'appaltatore, sarà tenuto a comunicare alla stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati entro sette giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, all'atto

della loro destinazione alla funzione di conto corrente dedicato, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate a operare sugli stessi.

Nello specifico l'appaltatore sarà tenuto a comunicare alla Stazione Appaltante gli estremi identificativi del conto corrente dedicato, mediante compilazione del modello all'uopo predisposto dalla stessa, prima della sottoscrizione del contratto. Dovrà, inoltre, essere comunicata ogni variazione riguardante i dati trasmessi.

Il presente appalto è sottoposto alle disposizioni di cui al D. Lgs n.159/2011 e s.m.i. apportate dal D. Lgs n.218 del 15/11/2012 recante disposizioni integrative e correttive al Codice Antimafia, nonché del Protocollo di legalità "Carlo Alberto Della Chiesa" ove applicabile.

Si precisa inoltre che per ogni appalto questa Stazione Appaltante da comunicazione dell'affidamento alla locale Stazione Carabinieri.

ART. 18

Gestione dell'esecuzione del contratto

La presente Stazione Appaltante verificherà il regolare andamento dell'esecuzione del contratto da parte dell'esecutore attraverso il direttore dell'esecuzione del contratto, individuato ai sensi del regolamento interno dell'Ente e in ogni caso corrispondente al responsabile unico del procedimento ai sensi dell'art.101 del D. Lgs n.50/2016 ess.mm.ii. -

ART. 19

Direttore dell'esecuzione del contratto

Il direttore dell'esecuzione del contratto è il responsabile del procedimento individuato nella persona del Geom. Carmelo Santoro, dipendente dell'U.T.C. o eventuale sostituto.

Nessun compenso è previsto per le funzioni di responsabile del procedimento e dell'esecuzione del contratto.

E' previsto, oltre il direttore dell'esecuzione del contratto, un sorvegliante del servizio che sarà scelto tra un dipendente dell'Amministrazione comunale che ne controllerà l'effettiva esecuzione coordinandosi con il responsabile di cantiere dell'Impresa esecutrice del servizio.

I compiti del direttore dell'esecuzione del contratto sono quelli all'art.101 del D. Lgs n.50/2016.

ART. 20

Giorno e termine per l'avvio dell'esecuzione del contratto

Dopo che il contratto è divenuto efficace, il responsabile del procedimento autorizza il direttore dell'esecuzione a dare avvio all'esecuzione della prestazione.

Il responsabile del procedimento può autorizzare, l'esecuzione anticipata della prestazione dopo che l'aggiudicazione definitiva è divenuta efficace:

- a) quando il contratto ha a oggetto beni o servizi che, per la loro natura o per il luogo in cui deve essere eseguito il contratto, devono essere immediatamente consegnati o svolti;
- b) in casi di comprovata urgenza.

Il responsabile del procedimento autorizza, ai sensi del comma 2 del presente articolo, l'esecuzione anticipata del contratto attraverso apposito provvedimento che indica in concreto i motivi che giustificano l'esecuzione anticipata.

Nei casi di cui al comma 2, nell'ipotesi di mancata stipulazione del contratto, il direttore dell'esecuzione tiene conto di quanto predisposto o somministrato dall'esecutore, per il rimborso delle relative spese.

Qualora l'avvio dell'esecuzione del contratto avvenga in ritardo rispetto al termine indicato nel contratto per fatto o colpa della stazione appaltante, l'esecutore può chiedere di recedere dal contratto.

Nel caso di accoglimento dell'istanza di recesso l'esecutore ha diritto al rimborso di tutte le spese contrattuali nonché di quelle effettivamente sostenute e documentate ma in misura non superiore ai limiti indicati dall'articolo 109 del D. Lgs n50/2016.

Ove l'istanza dell'esecutore non sia accolta e si proceda tardivamente all'avvio dell'esecuzione del contratto, l'esecutore ha diritto a un compenso per i maggiori oneri dipendenti dal ritardo, le cui modalità di calcolo sono stabilite dall'articolo 109 cit. -

La facoltà della stazione appaltante di non accogliere l'istanza di recesso dell'esecutore non può esercitarsi, con le conseguenze previste dal comma 5, qualora il ritardo nell'avvio dell'esecuzione del contratto superi la metà del termine utile contrattuale o comunque mesi tre complessivi.

L'esecuzione del servizio ha inizio dopo la stipulazione formale del contratto, risultante d'apposito verbale, da effettuarsi entro 30 giorni dalla predetta stipulazione, previa convocazione dell'esecutore.

Se, nel giorno fissato e comunicato, l'appaltatore non si presenta a ricevere la consegna del servizio, il direttore dell'esecuzione fissa un nuovo termine perentorio, non inferiore a 5 giorni e non superiore a 15; i termini decorrono comunque dalla data della prima convocazione.

Decorso inutilmente il termine anzidetto è facoltà della Stazione appaltante risolvere il contratto e incamerare la cauzione, ferma restando la possibilità di avvalersi della garanzia fideiussoria al fine del risarcimento del danno, senza che ciò possa costruire motivo di pretese o eccezioni di sorta.

Qualora sia indetta una nuova procedura di gara per l'affidamento completo del servizio, l'aggiudicatario è escluso dalla partecipazione in quanto l'inadempimento è considerato grave negligenza accertata.

L'appaltatore deve trasmettere all'Amministrazione, prima dell'inizio del servizio, la documentazione di avvenuta denuncia d'inizio del servizio effettuata agli enti previdenziali e antinfortunistici; egli trasmette altresì, a scadenza quadrimestrale, copia dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi, nonché quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva, sia relativi al proprio personale che a quello delle imprese subappaltatrici ove esistenti e regolarmente autorizzate.

ART. 21

Avvio dell'esecuzione del contratto

L'esecutore è tenuto a seguire le istruzioni e le direttive fornite dalla stazione appaltante per l'avvio dell'esecuzione del contratto; qualora l'esecutore non adempia, la stazione appaltante ha facoltà di procedere alla risoluzione del contratto.

Il direttore dell'esecuzione può redigere apposito verbale di avvio dell'esecuzione del contratto in contraddittorio con l'esecutore.

ART. 22

Verbale di avvio dell'esecuzione del contratto

Nel caso in cui sia redatto il verbale di avvio dell'esecuzione del contratto questo contiene, secondo la natura della prestazione, i seguenti elementi:

- a) l'indicazione delle aree e degli ambienti interni ed esterni in cui l'esecutore svolge l'attività;
- b) la descrizione dei mezzi e degli strumenti eventualmente messi a disposizione dell'esecutore dalla stazione appaltante per l'esecuzione dell'attività;
- c) la dichiarazione che gli ambienti nella quale devono effettuarsi le attività oggetto del contratto sono liberi da persone e cose ovvero che, in ogni caso, lo stato attuale degli ambienti è tale da non impedire l'avvio e la prosecuzione dell'attività.

Il verbale è redatto in doppio esemplare firmato dal direttore dell'esecuzione del contratto e dall'esecutore; copia conforme può essere rilasciata all'esecutore, ove questi lo richieda.

Qualora, per l'estensione delle aree o dei locali, o per l'importanza dei mezzi strumentali all'esecuzione del contratto, l'inizio dell'attività debba avvenire in luoghi o tempi diversi, il direttore dell'esecuzione del contratto provvede a dare le necessarie istruzioni nel verbale di avvio dell'esecuzione del contratto.

Qualora l'esecutore intenda far valere pretese derivanti dalla riscontrata difformità dello stato dei luoghi o dei mezzi o degli strumenti rispetto a quanto previsto dai documenti contrattuali, l'esecutore è tenuto a formulare esplicita contestazione sul verbale di avvio dell'esecuzione, a pena di decadenza.

ART. 23

Riconoscimenti a favore dell'esecutore in caso di ritardato avvio dell'esecuzione del contratto

Nel caso di accoglimento dell'istanza di recesso dell'esecutore dal contratto per ritardo nell'avvio dell'esecuzione attribuibile a fatto o colpa della stazione appaltante, l'esecutore ha diritto al rimborso delle spese contrattuali nonché delle altre spese effettivamente sostenute e documentate in misura comunque complessivamente non superiore alle percentuali di cui all'art. 109 del D. lgs n50/2016.

ART. 24

Contabilità e pagamenti

Il pagamento avverrà con cadenza mensile che sarà determinato in seguito al provvedimento di affidamento, esso sarà corrisposto all'appaltatore in **rate mensili posticipate** dietro presentazione di fattura elettronica, previo visto di approvazione dell'U.T.C. – Le fatture dovranno essere accompagnate dalle copie in originale dei formulari d'identificazione dei rifiuti.

La Stazione Appaltante richiederà direttamente agli enti preposti il relativo DURC da allegare ai singoli pagamenti. Nel caso di dichiarazione o certificazione negativa l'ente non potrà procedere alla liquidazione e al pagamento della spesa.

La liquidazione e il pagamento della rata mensile avverranno con determinazione dirigenziale dell'U.T.C. - Il pagamento è previsto entro giorni 60 dalla trasmissione all'Ufficio Ragioneria. Nel caso di ritardato pagamento si applica quanto previsto dal D. Lgs 9 ottobre 2002, n.231.

L'accredito delle somme dovrà avvenire sul conto corrente dedicato bancario o postale dell'impresa che dovrà dichiarare ai sensi dell'art. 3 della Legge 13/08/2010, n.136 come modificata dall'art. 7 del D.L. 12 novembre 2010, n.187. -

ART.25

Sospensione dell'esecuzione del contratto

Qualora circostanze particolari ed eccezionali impediscano temporaneamente la regolare esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, il direttore dell'esecuzione ne ordina la sospensione, indicando le ragioni e l'imputabilità delle medesime.

Si applica, dove compatibile, l'art.107 del D. Lgs n.50/2016 e ss.mm.ii. -

Il servizio per la sua eccezionale natura dovrà essere sempre eseguito anche in caso di pioggia. Potrà eccezionalmente essere interrotto o ridotto in caso di particolari avversità atmosferiche e a causa di forza maggiore.

ART. 26

Divieto di modifiche introdotte dall'esecutore

Nessuna variazione o modifica al contratto può essere introdotta dall'esecutore, se non è disposta dal direttore dell'esecuzione del contratto e preventivamente approvata dalla stazione appaltante nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti nell'articolo 106 del D. Lgs n50/2016 e ss.mm.ii. -

Le modifiche non preventivamente autorizzate non danno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta e, ove il direttore dell'esecuzione lo giudichi opportuno, comportano la rimessa in pristino, a carico dell'esecutore, della situazione originaria preesistente, secondo le disposizioni del direttore dell'esecuzione del contratto.

Dopo l'affidamento e prima dell'inizio del servizio di cui in oggetto, l'appaltatore potrà presentare all'Amministrazione comunale un piano esecutivo di gestione del servizio che comprende lievi e

migliorative proposte che saranno approvate dalla Giunta comunale (in ogni caso non potranno essere aggiunti nuovi compensi all'appaltatore). Il Piano esecutivo di gestione del servizio non rientra nei casi di divieto o variante del servizio.

ART. 27

Varianti introdotte dalla stazione appaltante

La stazione appaltante non può richiedere alcuna variazione ai contratti stipulati, se non nei casi di seguito previsti.

Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 106, del codice, la stazione appaltante può ammettere variazioni al contratto nei seguenti casi:

- a) per esigenze derivanti da sopravvenute disposizioni legislative e regolamentari;
- b) per cause imprevedute e imprevedibili accertate dal responsabile del procedimento o per l'intervenuta possibilità di utilizzare materiali, componenti e tecnologie non esistenti al momento in cui ha avuto inizio la procedura di selezione del contraente, che possono determinare, senza aumento di costo, significativi miglioramenti nella qualità delle prestazioni eseguite;
- c) per la presenza di eventi inerenti alla natura e alla specificità dei beni o dei luoghi sui quali s'interviene, verificatisi nel corso di esecuzione del contratto.

Sono inoltre ammesse, nell'esclusivo interesse della stazione appaltante, le varianti, in aumento o in diminuzione, finalizzate al miglioramento o alla migliore funzionalità delle prestazioni oggetto del contratto, a condizione che tali varianti non comportino modifiche sostanziali e siano motivate da obiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute e imprevedibili al momento della stipulazione del contratto. L'importo in aumento o in diminuzione riguardante tali varianti non può superare il cinque per cento dell'importo originario del contratto e deve trovare copertura nella somma stanziata per l'esecuzione della prestazione. Le varianti di cui al presente comma sono approvate dal responsabile del procedimento ovvero dal soggetto competente secondo l'ordinamento della singola stazione appaltante.

Nei casi previsti al comma 2, la stazione appaltante può chiedere all'esecutore una variazione in aumento o in diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza di un quinto del prezzo complessivo previsto dal contratto che l'esecutore è tenuto ad eseguire, previa sottoscrizione di un atto di sottomissione, agli stessi patti, prezzi e condizioni del contratto originario senza diritto ad alcuna indennità ad eccezione del corrispettivo relativo alle nuove prestazioni. Nel caso in cui la variazioni superi tale limite, la stazione appaltante procede alla stipula di un atto aggiuntivo al contratto principale dopo aver acquisito il consenso dell'esecutore.

L'esecutore è obbligato ad assoggettarsi alle variazioni di cui ai commi 2 e 3, alle stesse condizioni previste dal contratto.

In ogni caso l'esecutore ha l'obbligo di eseguire tutte quelle variazioni di carattere non sostanziale che siano ritenute opportune dalla stazione appaltante e che il direttore dell'esecuzione del contratto abbia ordinato, a condizione che non mutino sostanzialmente la natura delle attività oggetto del contratto e non comportino a carico dell'esecutore maggiori oneri.

ART. 28

Oggetto delle attività di verifica di conformità

I contratti pubblici di forniture e di servizi sono soggetti a verifica di conformità al fine di accertarne la regolare esecuzione, rispetto alle condizioni e ai termini stabiliti nel contratto, fatte salve le eventuali leggi di settore e fermo restando quanto previsto nelle norme di cui all'art.102 del D. Lgs n.50/2016.

Alla conclusione del servizio della durata di sette anni, il Direttore dell'esecuzione del servizio dovrà accertare nei modi e tempi previsti dal D. Lg n.50/2016, la regolare esecuzione dello stesso rilasciando

apposito certificato. Si stabilisce che possono essere rilasciati certificati di regolare esecuzione del servizio del tipo parziale anche per singolo anno.

ART. 29

Cauzioni e garanzie

Il concorrente, in tale ipotesi, dovrà produrre, all'atto della presentazione dell'offerta, il documento comprovante l'avvenuta costituzione, in favore del Comune di Canicattini Bagni, di una "garanzia provvisoria" in conformità di quanto stabilito dall'art.93 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii, a garanzia delle obbligazioni assunte con la presentazione della propria offerta.

Tale garanzia dovrà essere pari al **2,00%** dell'importo presunto dell'appalto al netto dell'I.V.A.

L'importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, è ridotto del 50% per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. La riduzione del 20%, cumulabile con la prima riduzione, è praticabile per gli operatori economici in possesso della certificazione ambientale UNI EN ISO 14001. Nei casi all'uopo previste, si applicano le riduzioni indicate dall'art. 93, c.7, cit. D. L.gs -

La cauzione provvisoria dovrà essere prestata a garanzia della serietà dell'offerta, della corretta partecipazione alla gara, dell'adempimento delle obbligazioni e oneri tutti inerenti alla partecipazione alla gara medesima, nonché a garanzia della sussistenza dei requisiti dichiarati in sede di gara e della conclusione del contratto d'appalto in caso di aggiudicazione.

La cauzione sarà svincolata secondo quanto stabilito dall'art.93, c.9 del D.Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii. -

La cauzione provvisoria dovrà essere, a pena di esclusione, valida per 180 (centottanta) giorni a decorrere dalla data di scadenza fissata per la presentazione delle offerte e contenere l'impegno del garante *di estendere la validità della garanzia per ulteriori 90 (novanta) giorni per richiesta della stazione appaltante*, nel caso in cui al momento della scadenza originaria non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione.

La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficiario della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art.1957 c.c., secondo comma, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della Stazione appaltante. Unitamente con la cauzione provvisoria il concorrente dovrà produrre una dichiarazione mediante la quale un fideiussore si obblighi a rilasciare, in caso di aggiudicazione della gara, la garanzia richiesta dall'art.103 del D.Lgs. n°50/2016, per la puntuale esecuzione del contratto d'appalto.

La cauzione dovrà essere intestata al Comune di Canicattini Bagni.

L'Impresa aggiudicataria, a garanzia del contratto d'appalto, dovrà prestare cauzione definitiva secondo le modalità di cui all'art. 103 del Codice sino alla scadenza del contratto.

La cauzione scadrà automaticamente al termine del contratto di gestione.

ART. 30

Copertura assicurativa

L'appaltatore assume in proprio ogni responsabilità per qualsiasi danno causato a persone o beni in dipendenza di fatti o circostanze riconducibili all'espletamento del servizio, nonché in dipendenza di fatti o circostanze derivanti da omissioni, negligenze o altre inadempienze a esso riferibili, ed è pertanto tenuto a stipulare una polizza assicurativa a beneficio del Comune nel territorio in cui è espletato il servizio oggetto del presente capitolato per una copertura assicurativa pari al 5% dell'importo posto a base di gara.

L'appaltatore è inoltre tenuto a stipulare una polizza assicurativa a beneficio del Comune nel territorio in cui è espletato il servizio oggetto del presente capitolato, a copertura del rischio da responsabilità civile per

danni ambientali prodotti durante lo svolgimento delle attività affidate, per una copertura assicurativa pari al 5% dell'importo posto a base di gara.

L'appaltatore è altresì obbligato a costituire apposita polizza assicurativa per danni arrecati a terzi da mezzi e attrezzature utilizzate per l'espletamento del servizio, in dipendenza di atti vandalici, eventi calamitosi, etc, per una copertura assicurativa pari al 5 % dell'importo posto a base di gara.

L'appaltatore è altresì onerato di stipulare una polizza assicurativa contro incendi a garanzia dei locali e delle attrezzature poste all'Isola ecologia del Foro Boario e di c/da Bosco di Sopra.

Le garanzie sopra indicate potranno essere costituite con polizza unica.

ART. 31

Revisione prezzi

L'inserzione della clausola di revisione periodica del prezzo, che deve essere sviluppata con un' istruttoria condotta dai competenti organi tecnici dell' amministrazione (il direttore dell'esecuzione e il rup), non comporta anche il diritto all'automatico aggiornamento del corrispettivo contrattuale, ma soltanto che l'amministrazione procederà agli adempimenti istruttori normativamente sanciti, valutando se sussistano effettivamente le condizioni per l'applicazione del meccanismo revisionale.

Nel quadro finanziario del servizio, il cui contratto è previsto per sette anni, è stata prevista una spesa corrispondente al 1,5% sull'importo del contratto per revisione del prezzo dopo la conclusione del 2 anno di servizio quindi con decorrenza del 3 anno o dopo 24 mesi.

La revisione contrattuale dovrà partire dopo la fine del secondo anno di espletamento del servizio. Il R.U.P., previa acquisizione della richiesta da parte dell'operatore economico, determinerà l'importo contrattuale con l'aggiornamento calcolato sulla base del generale indice F.O.I. (indice di variazione dei prezzi per le famiglie di operai e impiegati mensilmente pubblicato dall'I.S.T.A.T. – In caso d'inflazione sarà applicato l'indice maggiore positivo, nel caso di deflazione (segno meno), non sarà applicata nessuna variazione del prezzo contrattuale.

ART. 32

Servizi o forniture occasionali

La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di affidare "in economia" servizi o forniture complementari o nuovi, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 36, commi 2, lettera a) del D Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii –

Nel Piano d'Intervento locale è stata prevista una specifica voce per imprevisti che possono verificarsi durante l'espletamento del servizio e che, salvo particolare altre esigenze, saranno affidate all'Impresa appaltatrice.

ART. 33

Obblighi dell'appaltatore

L'appaltatore dovrà eseguire la prestazione oggetto dell'appalto nel rispetto del Piano d'Intervento Locale e comunque nel rispetto della tempistica di cui al presente capitolato.

In particolare:

- L'appaltatore sarà responsabile della corretta esecuzione del servizio.
- L'appaltatore è soggetto, nei limiti della natura e delle caratteristiche del servizio oggetto agli obblighi previsti dal presente capitolato speciale.
- L'appaltatore si obbliga a ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti e alle figure a essi equiparate derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema d'igiene e sicurezza, nonché la disciplina previdenziale e infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.

- L'appaltatore si obbliga altresì ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali e alle figure a essi equiparati, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi e integrativi di lavoro applicabili alla data di stipulazione del contratto alla categoria e nelle località di svolgimento delle prestazioni, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche e integrazioni.
- Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano l'appaltatore anche nel caso in cui non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse.
- L'appaltatore si obbliga a produrre al Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.) in occasione dei pagamenti, un'autocertificazione attestante la regolarità retributiva di tutti i lavoratori impiegati nel servizio.
- L'appaltatore si obbliga al rispetto di quanto stabilito nel Protocollo di Legalità stipulato tra la Regione Siciliana Assessorato dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità, la Confindustria Sicilia, le Prefetture di Agrigento, Caltanissetta, Catania, Enna, Messina, Palermo, Ragusa, Siracusa e Trapani e il Comune di Canicattini Bagni.
- L'appaltatore si obbliga, fermo restando quanto previsto nel contratto a:
 - comunicare alla stazione appaltante, tempestivamente in via preventiva, le date di eventuali scioperi, le ore e gli orari nonché le modalità di esecuzione del servizio minimo secondo quanto stabilito dal codice di regolamentazione delle modalità di esercizio del diritto di sciopero per i lavoratori addetti alle attività individuate dal campo di applicazione del CCNL unico di settore;
 - osservare, nell'adempimento delle proprie prestazioni e obbligazioni, tutte le indicazioni operative che saranno comunicate dai comuni;
 - osservare, nell'adempimento delle proprie prestazioni ed obbligazioni, tutte le prescrizioni indicate nel capitolato speciale compreso la fornitura e la successiva manutenzione, dei contenitori e delle attrezzature necessarie allo svolgimento dei servizi di raccolta delle varie tipologie di rifiuto;
 - ottemperare a quanto stabilito dalla normativa in materia di sicurezza dell'ambiente di lavoro di cui al D.Lgs. n°81/2008 e ss.mm.ii.;
 - dare immediata comunicazione al Comune, per il tramite del responsabile dell'Ufficio, per quanto di competenza di questi ultimi, di ogni circostanza che abbia influenzato sull'esecuzione delle attività oggetto del contratto d'appalto;
 - osservare nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore nonché quelle che dovessero essere emanate in seguito alla stipula del contratto;
 - a nominare, all'atto della stipulazione del contratto d'appalto, un coordinatore del servizio per conto dell'Impresa che sarà il referente con cui interloquire la Stazione appaltante e, quindi, avrà la capacità di rappresentare ad ogni effetto l'appaltatore per l'esecuzione del servizio; esso in particolare avrà la responsabilità di organizzare l'attuazione del servizio e di trasmettere agli organi preposti i dati statistici;
 - gestire il centro comunale raccolta rifiuti ed eseguire le prime lavorazioni per dare i beni pronti per il trasferimento presso le piattaforme autorizzate, nonché gestire l'utenza che conferirà direttamente al CCR i rifiuti e registrare gli stessi mediante tessere magnetiche per ottenere successivi sgravi che saranno autorizzati dalla Stazione appaltante;
 - fornire un prefabbricato d'idonee dimensioni da collocare nell'isola ecologica di C/da Bosco di Sopra, da destinare a ufficio e servizi igienico, ivi compreso ogni forma di energia elettrica per lo stesso e per l'isola ecologica;
 - ai sensi degli artt.50 e 100 del D. Lgs n.50/2016 e ss.mm.ii. e ai sensi dell'art. 202 del D. Lgs n.152/2006 e ss.mm.ii., al fine di promuovere la stabilità occupazionale e sociale del personale impiegato, si prevede l'applicazione da parte dell'aggiudicatario, dei contratti collettivi di settore di

cui all'art.51 del D. Lgs 15/06/2015 n.81. Pertanto si chiede all'operatore economico aggiudicatario l'impiego della manodopera già in servizio nel precedente cantiere per diminuire il disagio locale e dare occupazione (dette condizioni scaturiscono da forte disoccupazione, fermo del settore edilizio, redditi minimi, ecc). E' esclusa n.1 unità lavorativa (responsabile fiduciario del cantiere per conto della Ditta esecutrice).

Gli eventuali maggiori oneri, entro la soglia del 5% dell'importo complessivo posto a base di gara, derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipulazione del contratto, resteranno a esclusivo carico del gestore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale e il gestore non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a qualsiasi titolo, nei confronti dei comuni, assumendosene il medesimo gestore ogni relativa alea. Il gestore è tenuto a dotarsi di una sede aziendale, per la quale dovrà produrre, all'atto della sottoscrizione del contratto, apposito contratto di locazione, ovvero il titolo di proprietà o possesso dei locali e in cui a tutti gli effetti di legge, elegge domicilio legale; detta sede, dovrà essere ubicata nell'ambito di riferimento.

Il gestore deve inoltre avere idonei locali e/o aree opportunamente dislocati sul territorio da adibire a:

- spogliatoio, servizi igienici, docce destinati al personale operante;
- ricovero mezzi, deposito attrezzature e materiali, operazioni di lavaggio mezzi, disinfezione e manutenzione dei mezzi e delle attrezzature.

ART. 34

Penalità

L'amministrazione comunale potrà applicare all'Impresa Appaltatrice (I.A.) le seguenti penalità:

1. In caso di falsa attestazione di quantità di rifiuti portati dall'utenza al C.C.R. o isola ecologica oppure dall'Impresa verso la discarica o piattaforme autorizzate, il Comune potrà applicare all'I.A. sanzioni amministrative di euro 1.000,00, mediante provvedimento a firma del responsabile individuato dal Comune. Resta comunque salva la facoltà del Comune di procedere alla risoluzione del contratto nel caso del ripetersi per più di tre volte di tale inadempienza con le modalità previste nel presente capitolato. Nel caso che l'Impresa Appaltatrice commetta illecitamente rifiuti, materiali, o singole parti di essi, sarà applicata una sanzione amministrativa di euro 5.000,00, con le modalità di cui al comma precedente e l'immediata risoluzione del contratto, escussione della polizza fideiussoria oltre ad avviare apposito procedimento penale nei confronti dell'Impresa Appaltatrice. In caso d'inadempienza agli altri obblighi contrattuali assunti, il Comune potrà applicare all'Impresa Appaltante sanzioni amministrative da un minimo di € 1.000,00 (euro mille) a un massimo di €10.000,00 (euro diecimila), mediante provvedimento a firma del responsabile individuato dal Comune. Resta comunque a carico dell'I.A. l'obbligo di ovviare al disservizio rilevato nel più breve tempo possibile e, comunque, non oltre il giorno successivo a quello di contestazione dell'infrazione. L'applicazione sarà preceduta da formale contestazione dell'inadempienza anche a mezzo fax e/o posta elettronica, alla quale l'I.A. avrà la facoltà di presentare contro deduzioni entro quindici giorni dalla notifica della contestazione. Le eventuali giustificazioni dell'I.A. saranno opportunamente valutate e considerate per l'eventuale applicazione della penalità, da notificarsi mediante raccomandata RR al domicilio dell'I.A. - In caso di recidiva le sanzioni saranno raddoppiate.
2. Per i servizi di raccolta rifiuti, raccolta differenziata, svuotamento cassonetti cimiteriali e loro lavaggio, pulizia del suolo pubblico meccanizzata, il Comune, in caso di mancato svolgimento anche di singole fasi del programma di servizio quali per esempio la mancata raccolta dei sacchetti, la raccolta indifferenziata dei rifiuti differenziati, il mancato conferimento al trattamento dei rifiuti organici raccolti o il mancato conferimento a recupero di rifiuti secchi riciclabili da raccolta differenziata, la mancata vuotatura dei

cestini stradali, il mancato spazzamento manuale o meccanizzato dell'area del mercato settimanale, mancata raccolta dei sacchetti nelle contrade, detrarrà, previa contestazione telefonica e conferma scritta inviata dal responsabile individuato dal Comune tramite raccomandata o altro mezzo, la somma da un minimo di €157,00 (centocinquantesette) a un massimo di € 527,00 (cinquecentoventisette) per ogni contestazione, salvo che il fatto non costituisca un'inadempienza di gravità sufficiente per applicare le penali previste dal presente articolo al punto precedente. La stessa sanzione pecuniaria sarà applicata in occasione della mancata o ritardata presentazione delle relazioni periodiche e dei programmi di lavoro specificati nei diversi articoli del presente Capitolato.

3. Per la cattiva o mancata gestione del CCR o Isola ecologica o area di stoccaggio provvisorio, nonché la gestione della pesa e delle tessere magnetiche dell'utenza incidendo nel mancato raggiungimento degli obiettivi di raccolta differenziata, saranno a carico dell'Impresa appaltatrice detrarà, previa contestazione telefonica e conferma scritta inviata dal responsabile individuato dal Comune tramite raccomandata o altro mezzo, la somma da un minimo di €157,00 (centocinquantesette) a un massimo di € 527,00 (cinquecentoventisette) per ogni contestazione, salvo che il fatto non costituisca un'inadempienza di gravità sufficiente per applicare le penali previste dal presente articolo al punto precedente.
4. L'ammontare delle sanzioni sarà trattenuto sul primo rateo di pagamento in scadenza, previa emissione di fatturazione attiva da parte del Comune. Le suddette sanzioni verranno inoltre applicate all'I.A. anche per le irregolarità commesse dal personale dipendente dall'impresa stessa, nonché per lo scorretto comportamento verso il pubblico e per indisciplinazione nello svolgimento delle mansioni, purché debitamente documentate.

Fatto salvo quanto disposto dalla normativa di settore applicabile, per l'inosservanza delle prescrizioni contenute nel presente, sono inoltre applicate le seguenti penalità:

Oggetto	Inadempienza	Importo in Euro
Art.34, c.1 – Falsa attestazione di rifiuti	Falsa attestazione di rifiuti al CCR o in discarica ad opera dell'Impresa Appaltatrice	1.000,00 Per ogni falsa attestazione
Art.34, c.1 – Commercio illecito di rifiuti	Commercio illecito di rifiuti, materiale o parti di essi, dall'Impresa e dai suoi dipendenti	5.000,00 Per ogni caso accertato
Art. 34 c.1 - Esecuzione dei servizi	Mancata esecuzione dei servizi di base per ogni giorno	1.000,00 per mancato servizio (fino al max di 10 giorni con sanzione di euro 10.000)
Art. 34 c.2 - Modalità esecuzione dei servizi	Mancato rispetto della programmazione di esecuzione dei servizi (modalità organizzative e tempi di esecuzione)	157,00 Per singola contestazione
Art. 34 c.2 - Esecuzione incompleta	Mancata effettuazione dei servizi di base per ogni singolo intervento	500,00 Per singola contestazione
Art. 34 c.2 - Esecuzione dei servizi	Insufficiente esecuzione qualitativa del singolo servizio	157,00 Per singolo servizio
Art. 34 c.2 - Variazioni delle modalità organizzative	Mancata esecuzione dei servizi richiesti dal Comune	314,00 Per giorno di ritardo
Art. 34 c.2 - Reportistica	Mancata consegna di documentazione amministrativa-contabile	157,00 Per giorno di ritardo
Art. 34 c.2 – Automezzi e attrezzature	Inadeguato stato di manutenzione degli automezzi e attrezzature impiegate e/o loro cattivo funzionamento	527,00 Per singola contestazione
Art. 34 c.3 – Gestione CCR Isola ecologica	Cattiva o mancata gestione del CCR o isole ecologiche e servizi annessi	527,00 Per singola contestazione
Art. 34 c.4 - Obblighi	Non aver tenuto sollevato indenne il Comune da qualsivoglia danno diretto e indiretto	2.000,00 Per singola contestazione

Art. 34 c.4 -Controlli	Impedimento dell'azione di controllo da parte del personale del Comune	314,00 Per singola contestazione
Art. 34 c.4 - Rapporto con l'utenza	Scorretto comportamento	157,00 Per singola contestazione
Art. c.4 – Altre	Altre inadempienze contrattuali non rientranti tra le precedenti	157,00 Per singola adempienza

L'applicazione della penalità o della trattenuta come sopra descritto non estingue il diritto di rivalsa del Comune di Canicattini Bagni nei confronti dell'Impresa Appaltatrice per eventuali danni patiti, né il diritto di rivalsa di terzi, nei confronti dei quali l'Impresa rimane comunque e in qualsiasi caso responsabile per eventuali inadempienze. Ferma restando l'applicazione delle penalità sopra descritte, qualora l'I.A. non ottemperi ai propri obblighi entro il termine eventualmente intimato dal Comune di Canicattini Bagni questa, a spese dell'Impresa Appaltatrice stessa, provvederà d'ufficio per l'esecuzione di quanto necessario.

L'ammontare delle ammende e l'importo delle spese per i lavori o per le forniture eventualmente eseguite d'ufficio saranno, in caso di mancato pagamento, trattenute dal Comune di Canicattini Bagni sulla rata del canone in scadenza. E' facoltà del Comune rescindere il contratto qualora l'I.A. si rifiuti di ottemperare alla richiesta di modifiche nell'organizzazione dei servizi, o in caso di non raggiungimento dell'accordo sul nuovo corrispettivo.

L'Impresa appaltatrice dovrà altresì impegnarsi a eseguire una corretta e costante raccolta differenziata per il raggiungimento dell'obiettivo della quota del 65% per la raccolta dei rifiuti differenziati e del 50% di recupero di materia come richiesto dall'Ass.to Reg.le dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità – Dipartimento Rifiuti e delle Acque, e dall'Ordinanza n.5/Rif./2016 del Presidente della Regione Siciliana. Alla fine del servizio, nel caso di mancato raggiungimento delle percentuali di cui al punto precedente, rispettivamente dopo le percentuali del 35% e del 30% sarà applicata dal Comune all'Impresa esecutrice una penale per singola categoria di euro 157,00 per ogni punto di percentuale mancante. L'operatore economico avrà così tutto l'interesse a incoraggiare la raccolta differenziata ed eseguire correttamente il servizio.

ART. 35

Controversie e Foro competente

Per quanto non previsto da questo Capitolato si farà riferimento alle disposizioni di legge vigenti in materia. Tutte le contestazioni che dovessero insorgere per causa, in dipendenza o per l'osservanza, interpretazione ed esecuzione del Contratto di servizio, anche per quanto non espressamente contemplato, ma riguardante all'esercizio della gestione, saranno risolte per mezzo di un collegio arbitrale di cui all'art. 209, c.4, D. Lgs n.50/2016, composto di tre arbitri da nominarsi uno da ciascuna delle parti e il terzo di comune accordo fra essi o, in difetto di tale accordo, dalla Camera arbitrale di cui all'art.210 cit. D. Lgs - Il Collegio arbitrale emette giudizio secondo diritto, applicando la procedura stabilita dalle vigenti norme in materia.

In ogni caso il Foro competente è quello di Siracusa.

Per ogni e qualsiasi controversia di carattere amministrativo sarà competente il TAR – Sez. di Catania.

ART. 36

Sponsorizzazioni

Al fine di innescare una maggiore sinergia tra la Stazione appaltante e l'Impresa aggiudicataria del servizio, è richiesta una sponsorizzazione per attività di promozione ambientale. La sponsorizzazione consisterà nel fornire da parte dell'operatore economico del materiale pubblicitario (manifesti, depliant, opuscoli, gadget,) da distribuire da parte del Comune all'utenza. La sponsorizzazione è mirata alla crescita culturale e ambientale dell'utenza con avanzamento nella selezione dei rifiuti ed elle problematiche ambientali.

ART. 37

Spese contrattuali

Fanno carico all'Impresa Appaltatrice tutte le spese contrattuali, bolli, registrazione, riproduzione di elaborati, nessuna esclusa, diritti di segreteria inclusi se previsti per legge.

ART. 38

Cooperazione e riservatezza

E' fatto obbligo al personale dipendente dell'I.A. di segnalare al Comune quelle circostanze e fatti che, rilevati nell'espletamento dei suoi compiti, possano impedire il regolare adempimento del servizio (uso improprio dei contenitori e dei sacchi per le raccolte differenziate, conferimenti di rifiuti esclusi dal servizio, parcheggio di veicoli d'intralcio alla pulizia stradale meccanizzata, ecc.). E' fatto altresì obbligo di denunciare al Comune qualsiasi irregolarità (deposito abusivo di rifiuti o altro sulle strade, ecc.), coadiuvando l'opera della Polizia Locale.

L'I.A. collaborerà a iniziative tese a migliorare il servizio man mano che simili iniziative saranno studiate e poste in atto.

L'I.A. ha l'impegno di mantenere la più assoluta riservatezza circa l'uso di tutti i documenti forniti dal Comune di Canicattini Bagni. E' comunque tenuta a non pubblicare articoli, o fotografie, sui luoghi di lavoro o su quanto fosse venuto a conoscenza per causa dei lavori, salvo esplicito benestare del Comune di Canicattini Bagni. Tale impegno si estende anche agli eventuali subappaltatori.

ART. 39

Responsabile del procedimento

Il Geom. Capo Giuseppe Carpinteri, Responsabile del III Settore-Tecnico è il Responsabile Unico del procedimento del servizio di cui in oggetto – tel. 0931 540235 – fax 0931 540207, o eventuale sostituto.

Il progettista del progetto di servizio e direttore dell'esecuzione è il Geom. Carmelo Santoro - tel. 0931 540230 – fax 0931 540207, e-mail: ufficiotecnico@comune.canicattinibagni.sr.it -

ART. 40

Clausola di prevalenza

Le norme del presente capitolato prevalgono su quelle, eventualmente discordanti, del piano d'intervento locale redatto dal Comune di Canicattini Bagni.

Dalla Residenza Municipale addì 16/09/2019

IL TECNICO/PROGETTISTA

Geom. Carmelo Santoro



IL RESPONSABILE DEL III SETTORE E R.U.P.

(Geom. Capo Giuseppe Carpinteri)



Per accettazione l'impresa aggiudicataria: